

NORME CONCERNENTI I DIRETTORI SPORTIVI DI GRUPPI SPORTIVI PROFESSIONISTI

Art.1

1. Il Direttore Sportivo è il responsabile tecnico del Gruppo Sportivo, incaricato di organizzare l'attività sportiva dei corridori e di stabilire le loro condizioni di lavoro.
2. Allo stesso è affidata la conduzione tecnica della squadra con il compito di orientare, disciplinare e dirigere l'attività agonistica dei corridori che ne fanno parte.
3. Il presente regolamento definisce il profilo professionale del Direttore Sportivo, ne individua i compiti e stabilisce i principi fondamentali per l'esercizio di tale attività alle dipendenze di un Gruppo Sportivo professionistico.

Art.2

1. E' istituito il ruolo dei Direttori Sportivi di Gruppi Sportivi Professionistici.
2. Possono essere iscritti nel Ruolo dei Direttori Sportivi coloro che siano in possesso della relativa abilitazione, conseguita secondo le modalità previste dal successivo articolo 4, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - 2.1** cittadinanza italiana o di altro Stato facente parte dell'Unione Europea;
 - 2.2** età superiore ai 18 anni;
 - 2.3** idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall'azienda sanitaria locale del comune di residenza;
 - 2.4** non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dell'esercizio dell'attività, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
 - 2.5** aver acquisito la licenza di Direttore Sportivo di terzo livello.
3. Le funzioni di Direttore Sportivo alle dipendenze di un Gruppo Sportivo professionistico possono essere affidate esclusivamente a coloro che siano iscritti nell'apposito Ruolo.

Per ottenere il tesseramento del Direttore Sportivo, il Gruppo Sportivo è tenuto ad adempiere gli obblighi previsti dall'articolo 7 della legge 23 marzo 1981, n°91, e dal decreto del Ministero della sanità 13 marzo 1995.

Art.3

1. Per essere iscritti nel Ruolo dei Direttori Sportivi è necessaria la presentazione di un'apposita domanda, obbligatoriamente corredata della documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dal secondo comma dell'articolo 2.
2. La domanda deve essere presentata presso il Consiglio del Ciclismo Professionistico, nei termini e secondo le modalità annualmente stabiliti con apposita delibera.

Art.4

1. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di Direttore Sportivo si consegue mediante la partecipazione ad agli appositi corsi tecnico-didattici organizzati dal Consiglio del Ciclismo Professionistico ed il superamento di un esame conclusivo al termine di essi.
2. La Commissione Tecnica definisce ed aggiorna i criteri da seguire per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi ed individua le singole materie che devono formare oggetto di insegnamento.

Art.5

1. La sopravvenuta perdita o comunque il venir meno dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel Ruolo in epoca successiva all'iscrizione medesima determina la decadenza dell'iscrizione e la conseguente cancellazione dal Ruolo di colui che vi era stato iscritto.

Art.6

1. L'iscrizione al Ruolo ha efficacia limitata ad un'annata sportiva.
2. Il rinnovo dell'iscrizione è subordinato all'accertamento della permanenza dei requisiti previsti dall'articolo 2 nonché alla partecipazione ad appositi corsi di aggiornamento.
3. La frequenza dei corsi costituisce requisito indispensabile per il rinnovo dell'iscrizione nel Ruolo.

Art.7

1. Alla formazione, alla tenuta ed all'aggiornamento del Ruolo dei Direttori Sportivi provvede la Commissione per la tenuta dei Ruoli, secondo le modalità da essa stessa stabilite.
2. La Commissione inoltre:
 - a) propone l'importo dell'eventuale quota da versare per l'iscrizione e per il tesseramento annuale;

- b)** propone norme di indirizzo per l'esercizio dell'attività di Direttore Sportivo;
- c)** propone le modalità di svolgimento di incontri e di seminari di aggiornamento e di perfezionamento per i Direttori Sportivi iscritti nel Ruolo da organizzarsi in sede centrale o periferica.

Art.8

1. Il Direttore Sportivo iscritto nel Ruolo che è interessato a svolgere attività di tipo diverso alle dipendenze di un Ente Organizzatore o di un Gruppo Sportivo è tenuto a comunicare preventivamente la propria intenzione alla Commissione per la tenuta dei ruoli, precisando la natura di tale attività e chiedendo la sospensione della iscrizione nel Ruolo.
2. La sospensione volontaria non può essere richiesta per un periodo complessivo superiore a 5 anni.
3. Lo svolgimento da parte del Direttore Sportivo di un'attività di natura diversa da quella per cui è abilitato, senza il preventivo accoglimento della domanda di sospensione volontaria, comporta la adozione a carico dello stesso degli opportuni provvedimenti disciplinari.

Art.9

1. Il Direttore Sportivo sospeso dalla iscrizione nel Ruolo non può svolgere le relative funzioni per l'intera durata della sospensione.
2. Il decorso del periodo di sospensione non esonera il Direttore Sportivo dall'obbligo di partecipazione agli incontri ed ai seminari di aggiornamento tecnico.

Art.10

1. Il Direttore Sportivo iscritto nel Ruolo deve:
 - a)** tutelare e valorizzare il potenziale atletico del Gruppo Sportivo per il quale è tesserato;
 - b)** prestare alla squadra una continua assistenza, curando la formazione tecnica e la preparazione fisica dei corridori;
 - c)** vigilare costantemente sulla salvaguardia delle condizioni di lavoro, di salute e sicurezza dei corridori;
 - d)** promuovere tra i corridori la conoscenza delle norme regolamentari, tecniche e disciplinari, e vigilare sul rispetto di esse da parte di tutti coloro che fanno parte del Gruppo Sportivo o che collaborano in qualunque modo al suo funzionamento;
 - e)** assolvere ogni altro compito connesso alla sua posizione affidatogli dal Gruppo Sportivo di appartenenza ovvero demandato a quest'ultimo da norme di legge o da disposizioni federali.

Art.11

1. Il Direttore Sportivo iscritto nel Ruolo è tenuto, come ogni altro tesserato, al rispetto dello Statuto e di ogni altra norma federale.
2. Egli è tenuto, costantemente ed in qualunque circostanza, al rispetto dei principi della lealtà e della correttezza morale e ad ispirare la sua condotta, sia nei rapporti con i colleghi sia nei rapporti con i terzi in genere, ai principi della deontologia professionale.
3. La violazione di tali obblighi comporta la adozione a carico del Direttore Sportivo dei conseguenti provvedimenti disciplinari, conformemente a quanto previsto dal vigente regolamento di disciplina.

Art.12

1. Il Direttore Sportivo iscritto nel Ruolo non può tesserarsi per di più di un Gruppo Sportivo professionistico nel corso della medesima stagione sportiva nè svolgere attività federale per un diverso affiliato, anche se con mansioni diverse.

Art.13

1. Esclusivamente in occasione della entrata in vigore della presente normativa, possono essere iscritti nel Ruolo dei Direttori Sportivi, anche senza essere in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 2, coloro che erano iscritti nell'elenco dei Direttori Sportivi istituito dalla Lega Ciclismo Professionistico nonché coloro che abbiano svolto tale attività per almeno due anni, anche non continuativi, alle dipendenze di un Gruppo Sportivo professionistico associato alla Lega nei cinque anni anteriori alla data di presentazione della domanda di iscrizione.